

CIRCOLARE N. 33
29 NOVEMBRE 2012

Ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali – recepimento della Direttiva 2011/7/UE

© Copyright 2012 Acerbi & Associati®

Nella G.U. n. 267 del 15 novembre 2012 è stato pubblicato il D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, avente ad oggetto modifiche al **D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231**, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Il D.Lgs. n. 231/2002 (già oggetto di commento con circolare di Studio n. 30 del 2002) disciplina il caso dei ritardati pagamenti, prevedendo dei termini di pagamento legali (qualora diversi termini non fossero autonomamente stabiliti dalle parti) decorsi i quali decorrono automaticamente gli interessi di mora per ritardato pagamento.

Ora, il D.Lgs. n. 192/2012 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, prevede sostanzialmente:

- L'incremento dal 7% all'8% della maggiorazione al tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento per la determinazione del tasso degli interessi moratori (per quanto riguarda i tassi moratori applicabili nei casi di ritardato pagamento si rimanda alle circolari di Studio: per il 2012, ad esempio, si vedano le circolari n. 6 per il primo semestre e n. 25 per il secondo semestre);
- un regime rigoroso, nei rapporti tra imprese, stabilendo che il termine di pagamento legale sia di 30 giorni e che termini superiori a 60 giorni possano essere previsti solo in casi particolari e in presenza di obiettive giustificazioni.

Le novità introdotte si applicano alle **transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013**.

Più nello specifico, il D.Lgs. n. 192/2012 istituisce un doppio sistema di regole applicabili:

- da un lato, alle **transazioni commerciali in cui sia parte una pubblica amministrazione**: dal 1° gennaio 2013, la PA dovrà pagare i propri fornitori ordinariamente entro 30 giorni, al più entro 60 giorni. Tale ultima deroga si applica alle imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza ed agli enti pubblici che erogano prestazioni di assistenza sanitaria, nonché – previo accordo tra le parti – in tutti quei casi in cui vi sia una oggettiva giustificazione in base alla natura o all'oggetto del contratto, ovvero in relazione a particolari circostanze esistenti al momento della conclusione dell'accordo.
Trascorsi tali termini, decorre automaticamente il computo degli interessi di mora al tasso BCE (vigente al primo gennaio o al primo luglio, come comunicato dal MEF in G.U.) maggiorato di 8 punti percentuali;
- dall'altro, alle **transazioni commerciali tra imprese**: anche nei rapporti tra imprese private, se non diversamente specificato in contratto, il termine di pagamento ordinario è di 30 giorni. Tuttavia le parti possono stabilire contrattualmente un diverso termine che, però, non dovrebbe superare i 60 giorni. Un termine più ampio è tuttavia ammissibile solo se concordato espressamente e non risulti gravemente iniquo per il creditore.
Anche tra imprese private l'addebito degli interessi di mora è automatico e computato al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali; tuttavia le parti possono concordare l'applicazione di un diverso tasso.

Inoltre, viene rafforzata la tutela giuridica, ovviamente da far valere (e qui sta come al solito il problema), riguardo sia all'iniquità di clausole contrattuali che prevedano condizioni diverse da quelle previste dalla legge in materia di termini di pagamento e di determinazione/decorrenza degli interessi moratori, con significative conseguenze anche di nullità delle clausole in questione (si veda nuovo art. 7 del D.Lgs. 231), nonché la protezione

degli interessi collettivi già demandata dalla norma originaria alle associazioni di categoria mediante la nuova lettera a) del comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. 231/2002.

Si ricorda che queste disposizioni sono finalizzate a regolare i rapporti riguardo ai termini di pagamento prevedendo tutta una serie di "paletti" che dovrebbero scoraggiare situazioni di utilizzo di posizioni di forza da parte dei clienti, in particolare le pubbliche amministrazioni e forti gruppi di interesse. Esse, pertanto, non sono uno strumento per aiutare il recupero del credito in tutto o in parte inesigibile.

Per quanto riguarda la rilevanza contabile e fiscale degli interessi di mora, si rimanda alle usuali circolari di Studio contenenti la comunicazione del tasso semestrale degli interessi di mora (da ultimo la circolare di Studio n. 25/2012).

Riportiamo di seguito il testo del D.Lgs. n. 231/2002, come vigente dal 1 gennaio 2013 a seguito del recepimento della Direttiva 2011/7/UE.

Decreto legislativo 09/10/2002 n. 231

Epigrafe

Preambolo

1. *Ambito di applicazione.*
 2. *Definizioni.*
 3. *Responsabilità del debitore.*
 4. *Decorrenza degli interessi moratori.*
 5. *Saggio degli interessi.*
 6. *Risarcimento dei costi di recupero.*
 7. *Nullità.*
 8. *Tutela degli interessi collettivi.*
 9. *Modifiche al codice di procedura civile.*
 10. *Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192.*
 11. *Norme transitorie finali.*
-

Decreto legislativo 09/10/2002 n. 231

Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 [\[1\]](#).

Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Note:

[\[1\]](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2002, n. 249.

Decreto legislativo 09/10/2002 n. 231

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2001, ed in particolare l'articolo 26, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai principi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, in

attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, in attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, recante attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, recante attuazione della direttiva 98/4/CE che modifica la normativa comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi;

Visto il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 del Ministro di grazia e giustizia, recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;

Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice di procedura civile e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 633, 641 e 648 del codice di procedura civile;

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante disciplina della subfornitura nelle attività produttive, ed in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e delle attività produttive;

Emana il seguente decreto legislativo:

Decreto legislativo 09/10/2002 n. 231

1. Ambito di applicazione [2].

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:

a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;

b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

Note:

[2] Articolo così sostituito dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, con i limiti temporali di applicabilità previsti dal comma 1 dell'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 192/2012.

Decreto legislativo 09/10/2002 n. 231

2. Definizioni [\[3\]](#).

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «transazioni commerciali»: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

b) «pubblica amministrazione»: le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) «imprenditore»: ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;

d) «interessi moratori»: interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;

e) «interessi legali di mora»: interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;

f) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;

g) «importo dovuto»: la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Note:

[\[3\]](#) Articolo così sostituito dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, con i limiti temporali di applicabilità previsti dal comma 1 dell'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 192/2012.

Decreto legislativo 09/10/2002 n. 231

3. Responsabilità del debitore.

1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile [\[4\]](#).

Note:

[\[4\]](#) Articolo così modificato dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, con i limiti temporali di applicabilità previsti dal comma 1 dell'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 192/2012.

Decreto legislativo 09/10/2002 n. 231

4. Decorrenza degli interessi moratori [5].

1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:

a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;

b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto.

7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

Note:

[5] Articolo modificato dal comma 11 dell'art. 62, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, a decorrere dal 24 ottobre 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 11-bis dello stesso art. 62, D.L. n. 1/2012. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dalla lett. d) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, con i limiti temporali di applicabilità previsti dal comma 1 dell'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 192/2012.

Decreto legislativo 09/10/2002 n. 231

5. Saggio degli interessi [6].

1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7.

2. Il tasso di riferimento è così determinato:

a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;

b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare [7].

Note:

[6] Articolo così sostituito dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, con i limiti temporali di applicabilità previsti dal comma 1 dell'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 192/2012.

[7] Il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, al netto della maggiorazione prevista nel comma 1 del presente articolo, è stato fissato al 3,35% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2002 e al 2,85% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2003 dal Comunicato 10 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2003, n. 33); al 2,10% per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2003 dal Comunicato 12 luglio 2003 (Gazz. Uff. 12 luglio 2003, n. 160); al 2,02% per il semestre 1° gennaio - 30 giugno 2004 dal Comunicato 15 gennaio 2004 (Gazz. Uff. 15 gennaio 2004, n. 11); al 2,01% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2004 dal Comunicato 9 luglio 2004 (Gazz. Uff. 9 luglio 2004, n. 159); al 2,09% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2005 dal Comunicato 8 gennaio 2005 (Gazz. Uff. 8 gennaio 2005, n. 5); al 2,05% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2005 dal Comunicato 28 luglio 2005 (Gazz. Uff. 28 luglio 2005, n. 174); al 2,25 % per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2006 dal Comunicato 13 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 13 gennaio 2006, n. 10); al 2,83% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2006 dal Comunicato 10 luglio 2006 (Gazz. Uff. 10 luglio 2006, n. 158); al 3,58% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2007 dal Comunicato 5 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 5 febbraio 2007, n. 29); al 4,07% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2007 dal Comunicato 30 luglio 2007 (Gazz. Uff. 30 luglio 2007, n. 175); al 4,20% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2008 dal Comunicato 11 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2008, n. 35); al 4,10% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2008 dal Comunicato 21 luglio 2008 (Gazz. Uff. 21 luglio 2008, n. 169); al 2,50% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2009 dal Comunicato 2 febbraio 2009 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2009, n. 26); all'1% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2009 dal Comunicato 28 agosto 2009 (Gazz. Uff. 28 agosto 2009, n. 199); all'1% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2010 dal Comunicato 18 febbraio 2010 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2010, n. 40); all'1% per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2010 dal Comunicato 16 agosto 2010 (Gazz. Uff. 16 agosto 2010, n. 190); all'1% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2011 dal Comunicato 8 febbraio 2011 (Gazz. Uff. 8 febbraio 2011, n. 31); all'1,25% per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2011 dal Comunicato 18 luglio 2011 (Gazz. Uff. 18 luglio 2011, n. 165); all'1% per il semestre 1° gennaio - 30 giugno 2012 dal Comunicato 27 gennaio 2012 (Gazz. Uff. 27 gennaio 2012, n. 22); all'1% per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2012 dal Comunicato 13 luglio 2012 (Gazz. Uff. 13 luglio 2012, n. 162).

Decreto legislativo 09/10/2002 n. 231

6. *Risarcimento dei costi di recupero* [8].

1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.

2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.

Note:

[8] Articolo così sostituito dalla lett. f) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, con i limiti temporali di applicabilità previsti dal comma 1 dell'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 192/2012.

Decreto legislativo 09/10/2002 n. 231

7. Nullità [\[9\]](#).

1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.
3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria.
4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.
5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d'ufficio dal giudice.

Note:

[\[9\]](#) Articolo così sostituito dalla lett. g) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, con i limiti temporali di applicabilità previsti dal comma 1 dell'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 192/2012.

Decreto legislativo 09/10/2002 n. 231

8. Tutela degli interessi collettivi.

1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
 - a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di recupero e di inibirne l'uso [\[10\]](#);
 - b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
 - c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da € 500 a € 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.

Note:

[10] Lettera così sostituita dalla lett. h) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, con i limiti temporali di applicabilità previsti dal comma 1 dell'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 192/2012.

Decreto legislativo 09/10/2002 n. 231

9. Modifiche al codice di procedura civile.

1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile è abrogato.

2. All'articolo 641 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo, dopo le parole «decreto motivato», sono aggiunte le seguenti: «da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso»;

b) ... [11].

3. ... [12].

Note:

[11] Sostituisce il secondo periodo del secondo comma dell'art. 641 del codice di procedura civile.

[12] Aggiunge un periodo al primo comma dell'art. 648 del codice di procedura civile.

Decreto legislativo 09/10/2002 n. 231

10. Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192.

1. ... [13].

Note:

[13] Sostituisce il comma 3 dell'art. 3, L. 18 giugno 1998, n. 192.

Decreto legislativo 09/10/2002 n. 231

11. Norme transitorie finali.

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.

2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.

3. La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.